



---

**ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

**DELIBERAZIONE N. 64 DEL 03/09/2014**

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E PIANO FINANZIARIO ANNO 2014**

---

**Adunanza ordinaria del 03/09/2014 ore 13:00 seduta pubblica.**

Il Presidente Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,20.

Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 28 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	-	S	Bartolozzi Elena	S	-
Benelli Alessandro	-	S	Berselli Emanuele	S	-
Bianchi Gianni	S	-	Calussi Maurizio	S	-
Capasso Gabriele	S	-	Carlesi Massimo Silvano	S	-
Cenni Roberto	S	-	De Rienzo Filippo Giovanni	S	-
Garnier Marilena	S	-	Giugni Alessandro	-	S
La Vita Silvia	S	-	Lombardi Roberta	S	-
Longo Antonio	S	-	Longobardi Claudia	S	-
Mennini Roberto	S	-	Milone Aldo	S	-
Mondanelli Dante	-	S	Napolitano Antonio	S	-
Pieri Rita	S	-	Rocchi Lorenzo	S	-
Roti Luca	S	-	Santi Ilaria	S	-
Sanzo' Cristina	S	-	Sapia Marco	S	-
Sciumbata Rosanna	S	-	Silli Giorgio	S	-
Tassi Paola	S	-	Tropepe Serena	S	-
Vannucci Luca	S	-	Verdolini Mariangela	S	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi.

-----

Assistono alla seduta i seguenti assessori : Biancalani Luigi Alessi Filippo Faltoni Monia Toccafondi Daniela Squittieri Benedetta Faggi Simone Barberis Valerio Ciambellotti Maria Grazia Mangani Simone

---

(omissis il verbale)



**DELIBERAZIONE N. 64 del 03/09/2014**

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E PIANO FINANZIARIO ANNO 2014**

## IL CONSIGLIO

Premesso che l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 ha istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è disciplinato dai commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;

Visti i seguenti decreti del Ministro dell'Interno con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali:

- in data 19/12/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, con cui è stato differito il termine al 28 febbraio 2014;
- in data 13/02/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, con cui è stato differito il termine al 30 aprile 2014;
- in data 29/04/2014, inviato alla Gazzetta Ufficiale per la prevista pubblicazione, con cui è stato differito il termine al 31 luglio 2014;

Richiamata la D.C.C. n. 71 del 31/07/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 238 del 02/08/2013 di approvazione del P.E.G. 2013;

Dato atto che il Comune di Prato partecipa alla sperimentazione di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio);

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamato l'art. 1 della Legge 147/2013 il quale prevede:

- al comma 676 che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille con facoltà per i Comuni di modificare tale misura in diminuzione fino all'azzeramento;
- al comma 677 che il comune può determinare in aumento l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di



- imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- al comma 678 che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
  - al comma 681 che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ciascun soggetto è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
  - al comma 682 che il comune debba provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Considerato il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU si ritiene opportuno:

- non applicare la TASI alle categorie di immobili già gravati dall'Imposta Municipale propria, prevedendo per quest'ultimi un azzeramento delle aliquote;
- applicare il nuovo tributo solo alle abitazioni principali non assoggettate ad IMU, alle relative pertinenze ed alle unità immobiliari ad esse assimilate ai fini IMU, in quanto escluse per legge dall'Imposta Municipale propria;
- prevedere per i suddetti immobili l'aliquota del 3,3 per mille applicando la maggiorazione di cui al già citato comma 677, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 16/2014, al fine di poter contemplare un sistema proporzionato di detrazioni;
- introdurre un sistema di detrazioni legate ai valori catastali degli immobili;
- assoggettare a TASI, in quanto esenti dall'IMU, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- assoggettare a TASI, in quanto esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, applicando l'aliquota del 1,0 per mille, tenuto conto del limite contenuto nel comma 678 della Legge n. 147/2013;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio servizi finanziari e tributi in data 6.8.2014, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente n. 2 "Sviluppo Economico – Finanze – Patrimonio – Politiche comunitarie" in data 29.8.2014;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

approvata con voti favorevoli 20, contrari 9 resi da 29 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare, le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) come segue:

	FATTISPECIE	ALIQUOTA
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</li> <li>• posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> <li>• posseduta a titolo di proprietà o diritto reale di godimento dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non vi risieda anagraficamente e non vi dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> </ul>	3,3 PER MILLE
2	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per categoria catastale C/2, C/6, C/7 per ciascuna unità abitativa)	3,3 PER MILLE
3	Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	3,3 PER MILLE
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1,0 PER MILLE
5	Tutti gli immobili diversi dai precedenti	0,0 PER MILLE

DETRAZIONI APPLICABILI ALLE FATTISPECIE 1 E 2	
FASCIA DI RENDITA CATASTALE (abitazione principale + pertinenze)	IMPORTO DETRAZIONE
Da 0 A 299,99 euro	€ 165,00
Da 300,00 a 599,99 euro	€ 80,00
Oltre 600,00 euro	Nessuna detrazione



- 2) di approvare l'elenco dei servizi indivisibili con i relativi costi alla copertura dei quali è destinato il gettito del tributo allegato al presente atto;
- 3) di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Su proposta del Presidente il Consiglio, stante l'urgenza, delibera altresì, con voti favorevoli 22, contrari 4, resi da 26 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo usciti usciti i Consiglieri Garnier, Sciumbata e Berselli, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**(omissis il verbale)**

Letto, firmato e sottoscritto,

f.to il Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi      f.to il Presidente del Consiglio Ilaria  
Santi



comune di  
**PRATO**

---

SEGRETERIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE**

**DELIBERA DI CONSIGLIO N. 64 DEL 03/09/2014**

**OGGETTO:** TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E PIANO FINANZIARIO ANNO 2014

- OMISSIS -

Altro esemplare della presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il 05/09/2014 per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario  
F.to Giovanni Ducceschi

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Il Vice Segretario

---